

**SCHEDA PROCEDIBILITA' REATI**

| <b>Riferimenti giuridici</b> |   |   |                            |                           |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|
|                              | <b>Riferimenti giuridici</b>  | <b>Procedibilità</b>  | <b>Obbligo di denuncia</b> | <b>Obbligo di referto</b> |
| <b>Violenza fisica</b>       | Maltrattamenti in famiglia (Art: 572 c.p.)  | D'ufficio   | Si                         | Si                        |
|                              | Violenza privata (art.610 c.p.)   | D'ufficio   | Si                         | Si                        |
|                              | Abuso di mezzi di correzione o di disciplina  | D'ufficio   | Si                         | Si                        |
|                              | Lesioni (art. 582 c.p.)   | A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni    | No                         | No                        |
|                              |   | D'ufficio se di durata superiore ai 20 giorni                       | Si                         | Si                        |
|                              | Percosse (art. 581 c.p.)  | A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni    | No                         | No                        |
|                              |   | D'ufficio se di durata superiore ai 20 giorni                       | Si                         | Si                        |
|                              | <b>Incuria</b>  | Inosservanza degli obblighi di assistenza familiare (Art. 570 c.p.) |                            |                           |
| <b>Discuria</b>              | Norme relative alla decadenza della potestà quando il genitore viola, trascura i doveri ad essa inerenti (Art. 330 c.c.) o abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio |   |                            |                           |
| <b>Ipercurea</b>             |   |   |                            |                           |

## Riferimenti giuridici nei casi di abuso sessuale

### Riferimenti giuridici Lg. 66/1996

### Procedibilità

#### *Violenza sessuale (Art. 609-bis c.p.)*

Comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali

Di norma a querela, non revocabile, presentata entro sei mesi

D'ufficio se:

1. fatto compiuto ai danni di un minore di 14 anni;
2. fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...);
3. fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni;
4. fatto che concorre con altro procedibile d'ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.).

#### *Atti sessuali con minorenni (Art. 609-quarter c.p.)*

Commette tale reato chi compie atti sessuali, con violenza o minaccia, con un minore di anni 14; oppure un minore di anni 16, quando l'autore ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui il minore stesso è affidato per ragioni di cura, educazione ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza.

Di norma a querela, non revocabile

D'ufficio se:

1. fatto compiuto ai danni di minore di anni 10;
  2. fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...);
  3. fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni;
- fatto che concorre con altro procedibile d'ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.).

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Rapporti sessuali tra minori (Art. 609-quarter c.p.)</b></p> <p>Non è punibile il minorenne che compia atti sessuali con altro minorenne consenziente che abbia compiuto 13 anni se la differenza di età tra i due minori non sia superiore ai 3 anni</p> | <p>Di norma a querela, non revocabile, nei casi che non rientrano nell'ipotesi di non punibilità.</p> |
| <p><b>Corruzione di minorenne (Art. 609-quinquies c.p.)</b></p> <p>Gli atti sessuali sono commessi in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere.</p>   | <p>D'ufficio</p>  |
| <p><b>Violenza sessuale di gruppo (Art. 609-octies c.p.)</b></p>  | <p>D'ufficio</p>  |

| <b>Riferimenti giuridici nei casi di sfruttamento della prostituzione minorile</b>   |  |
|--|--|
| <b>Riferimenti giuridici Lg. 269/1998</b>  | <b>Procedibilità</b>   |
| <p><b>Prostituzione minorile (Art.600-bis c.p.)</b></p> <p>a) commette reato chiunque induca, favorisca o sfrutti a fini di prostituzione persona minore di anni 18;</p> <p>b) è punito chi compie atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica con minore tra</p> <p>14 e 16 anni (al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenne di cui</p> <p>all'Art. 609-quarter).</p> | <p>D'ufficio</p> <p>N.B. obbligo per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia notizia che un minore di anni 18 esercita la prostituzione di darne immediata notizia alla Procura della Repubblica c/o TM.</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p><b>Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)</b></p> <p>a) commette il reato chi sfrutta un minore di anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre o commerciare materiale pornografico;</p> <p>b) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente, distribuisce, divulga o pubblicizza, anche per via telematica (Internet), materiale pornografico riguardante minori oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di essi;</p> <p>c) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste nei punti precedenti, consapevolmente cede ad altri (anche a titolo gratuito) materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.</p> | D'ufficio |
| <p><b>Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quarter c.p.)</b></p> <p>Commette reato chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico riguardante minori.</p>   | D'ufficio |
| <p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art.600-quinquies c.p.)</b></p> <p>Commette reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danni di minori o comunque comprendenti tali attività.</p>   | D'ufficio |
| <p><b>Tratta di minori (Art.601, comma 2,c.p.)</b></p> <p>É punibile chi commette tratta o comunque fa commercio di minori al fine di indurli alla prostituzione. La tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato; ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi (Art.1 n°2 Convenzione di Ginevra, 1926)</p>   | D'ufficio |

#### Aggravanti

Lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale sono puniti in modo più grave se:

1. il fatto è compiuto in danno di minore di 14 anni
2. il fatto è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica;
3. il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Inoltre lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia sono puniti in modo più grave se:

il fatto è commesso da un ascendente , dal genitore, anche adottivo , dal loro coniuge o convivente, o affine entro il 2° grado ,

da parenti entro il 4° grado, da tutore , o persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, custodia, vigilanza o lavoro